

Sicurezza sul lavoro, per la posizione datoriale servono i pieni poteri

Cassazione penale

Per il manager che aveva dato la qualifica ad altro dirigente niente assoluzione

Giampiero Falasca

Ai fini della sicurezza sul lavoro, la posizione di datore di lavoro non può essere attribuita a soggetti privi dei poteri decisionali e di spesa necessari per gestire in maniera completamente autonoma la rispettiva unità organizzativa. Sulla base di tale principio la Cassazione penale, con la sentenza 9028/2022 pubblicata ieri, ha annullato la sentenza di assoluzione del consigliere delegato di un gruppo bancario. Tale manager era stato inizialmente condannato dal Tribunale di Savona per alcune inadempienze riferite alla valutazione del rischio di diffusione del Covid e alla designazione del responsabile per la sicurezza; il manager aveva ottenuto poi una sentenza d'assoluzione per insussistenza del fatto, in quanto aveva dimostrato di aver attribuito la qualifica di datore a un altro dirigente aziendale.

La Procura della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la qualifica di «datore di lavoro», rilevante ai fini delle vio-

lenti decisionali e di spesa.

La Cassazione ha accolto tale lettura (annullando con rinvio la sentenza di assoluzione) partendo dalla considerazione che il soggetto in capo al quale era stata trasferita la posizione di datore di lavoro aveva dichiarato di essere titolare del rapporto di lavoro «in senso prevenzionale... ma non anche in senso giuslavoristico».

Sulla base di tale dichiarazione, la Corte esclude che la posizione giuridica del dirigente delegato potesse essere assimilata a quella del datore, nei limiti previsti dal Testo unico sicurezza sul lavoro. La normativa vigente, infatti, individua il datore nella persona che risulta a tutti gli effetti titolare del rapporto di lavoro, o che comunque ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Secondo la Corte, tale figura non può essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi, a meno che non ricorrano alcuni elementi specifici, fissati da alcune sentenze precedenti, in base ai quali la possibilità di avere in una medesima impresa una pluralità di datori presuppone che ciascuno di questi soggetti sia dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per la rispettiva unità organizzativa. Solo se ricorrono tali elementi è possibile ammettere la presenza di un datore «apicale» al vertice dell'intera organizzazione

lazioni contestate, avrebbe dovuto essere riferita al consigliere delegato, in quanto l'articolo 2 del Dlgs 81/2008 definisce il datore come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita

con uno o più datori di lavoro "sottoordinati" che mantengono poteri di decisione e di spesa per l'autonoma gestione dell'unità produttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo